



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NOVARA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>MARTELLI</b>	<b>LUIGI</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MIETTO</b>	<b>MASSIMO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BOLOGNESI</b>	<b>MAURO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA


- sul ricorso n. 269/14  
depositato il 27/05/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101623 IRES-ALTRO 2008
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101623 IVA-OP.IMPONIB. 2008
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101623 IRAP 2008
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO  
VIA ROMA N.26 28041 ARONA NO



COPIA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 269/14

UDIENZA DEL

06/11/2014 ore 09:00

SENTENZA

N° 382/03/14

PRONUNCIATA IL:

6-11-2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

11-12-2014

Il Segretario

*Luigi Bressi*

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Ricorrendo nei termini, la . . . , in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, impugnava l'avviso di accertamento a mezzo del quale, per il periodo d'imposta 2008, l'Agenzia delle Entrate di Novara riprendeva a tassazione costi indebitamente dedotti provvedendo al recupero di € 56.924,00 per IRES, € 3.968,00 per IRAP, € 21.395,00 per IVA, oltre ad interessi e sanzioni.

In seguito ad indagini condotte per l'anno di imposta 2007, la Direzione Provinciale di Novara, al fine di valutare la regolarità contributiva della ricorrente per il periodo 2008, notificava rituale questionario chiedendo la produzione della documentazione rilevante ai fini della verifica.

In sede di controllo l'Ufficio riscontrava la deduzione di costi relativi a n. 14 fatture emesse per trasporti la cui riconducibilità alla contribuente era stata disconosciuta; inoltre, erano stati contestate le deduzioni di prestazioni occasionali e di perdite sui crediti vantati nei confronti della . . . , nonché le deduzioni/detrazioni di canoni di *leasing*/oneri accessori relativi ad un immobile non utilizzato direttamente dalla ricorrente ma dato in affitto alla . . . e, pertanto, ritenuto costo non inerente fiscalmente.

All'esito, l'Ufficio provvedeva a notificare l'avviso di accertamento n. T7U030101623/2013 qui impugnato.

Nel ricorrere, la contribuente lamentava la mancata emissione del PVC ai sensi dell'art. 24 L. 2/1929 e la violazione del diritto di difesa del contribuente ex art. 12, commi 4 e 7, D.Lgs. 212/2000; nel merito, riconosciuta la rettifica relativamente alla notula della signora

. . . , per il resto, tramite allegazione di documentazione a supporto, insisteva per la legittimità delle deduzioni esposte rivendicandone la coerenza.

Si costituiva l'ufficio che affermava la correttezza del proprio operato evidenziando che, nella fattispecie, si era proceduto ad un c.d. controllo e

COPIA



non a ad una verifica e, a questa stregua, non si era resa necessaria la stesura di nessun processo verbale.

L'ente concludeva, quindi, per la reiezione dell'istanza di sospensione e, in conclusione, del ricorso.

Con provvedimento n. 407/03/14 la Commissione sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato.

All'udienza di discussione sentite le parti visti gli atti e la documentazione prodotta, la Commissione

#### OSSERVA

Il ricorso è fondato e come tale deve trovare accoglimento.

Quanto alle eccezioni di diritto, si ritiene che debbano ritenersi infondate in quanto, per un verso, effettivamente si è trattato di un controllo e non di una verifica richiedente un formale PVC e, per altro conto, nessuna violazione del diritto di difesa potrebbe in concreto ravvisarsi nella fattispecie per avere l'Ufficio proceduto anche sulla base di informazioni fornite dal contribuente tramite questionario.

Nel merito, invece, le doglianze della ricorrente devono trovare accoglimento.

Vero è infatti che la società opponente, quanto ai costi di trasporto ed ai compensi occasionali, ne ha giustificato la deducibilità attraverso adeguate produzioni documentali e, a questa stregua, davvero non si comprende quale altra prova avrebbe dovuto fornire la contribuente affinché l'Ufficio ritenesse provati i costi sostenuti.

Anche per quanto concerne le perdite si osserva che la ricorrente ha fornito elementi validi provando i crediti messi a perdita e addirittura allegando documentazione attestante la procedura esecutiva posta in essere contro la \_\_\_\_\_, sfrattata per morosità dai locali di sua proprietà.

Quanto poi ai canoni di leasing, si osserva che l'immobile, per essere classificato in una delle categorie previste dalla normativa di riferimento,

COPIA

deve ritenersi strumentale per sua natura anche quando, come nella fattispecie, non vi sia un utilizzo diretto della proprietà ma sia stato concesso in locazione.

A fronte di tali evidenze, l'Agenzia delle Entrate non ha svolto alcuna indagine volta a smentire la veridicità delle allegazioni avversarie quando, invece, anche in considerazione della dimensione della società e del numero di rapporti economici posti in essere, avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti volti a suffragare le proprie risultanze.

Sulla scorta di quanto precede, l'opposizione deve trovare accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Trattandosi di materia controvertibile pare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite.


**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Novara, li 06.11.2014

- Il Relatore -



- Il Presidente -

